

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 1 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Modello di organizzazione e gestione (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE D

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS 24 ITALIA S.R.L. il 22 giugno 2021

Primo aggiornamento con delibera del CdA del 31 marzo 2025

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 2 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

1. FATTISPECIE DI REATO E PRINCIPI NORMATIVI

Si riportano i riferimenti normativi e le descrizioni dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

1.1 Omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il reato di omicidio colposo è previsto dall'art. 589 del codice penale:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il delitto di lesioni personali colpose è disciplinato dall'art. 590 del codice penale:

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 3 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Brevi cenni

La lesione è considerata grave qualora concorra una delle circostanze di cui all'art. 583 comma 1 codice penale, e segnatamente:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 comma 2 codice penale):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1.2 I requisiti indicati dall'art. 30 d.lgs. 81/08

Il legislatore ha fissato all'art. 30 del D.L.gs 81/08 (T.U. sulla sicurezza) i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Secondo il disposto legislativo, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 4 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'articolo in commento dispone che:

- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il legislatore prevede, altresì, che, qualora vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il Modello debba essere sottoposto a riesame ed eventuale modifica.

Alla luce delle precise specificazioni dell'art. 30 è sempre più solido il principio in forza del quale il Modello in generale, ma soprattutto la parte di questo dedicata alla prevenzione dei rischi sottesi ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non debbano limitarsi al mero rispetto delle previsioni di legge ed, in questo caso, della normativa infortunistica (d.lgs. 81/2008).

Infatti, pur essendo possibili parziali sovrapposizioni, ciò che il legislatore richiede ai fini 231 è che l'efficace attuazione del modello coinvolga la struttura organizzativa generale e tutte le funzioni interessate, prevedendo attività di gestione del rischio più coordinate e penetranti rispetto all'adempimento di tutti gli obblighi di cui al T.U. Sicurezza, fino a giungere alla garanzia di una costante verifica dello stesso e della sua effettiva applicazione.

Occorre, infine, evidenziare come l'art. 30 preveda una presunzione di conformità ai requisiti dallo stesso indicati (ovviamente solo con riferimento ai due reati cui la presente Parte Speciale è dedicata) qualora i modelli di organizzazione aziendale vengano definiti conformemente alle Linee guida UNI-

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 5 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi sostituito dallo Standard ISO 45001:2018)

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN AMBITO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Società, in ragione delle sue dimensioni e dell'attività svolta, ha previsto una struttura organizzativa idonea a garantire un sistema coordinato di cooperazione tra i soggetti della sicurezza ed un elevato grado di competenze tecniche.

Pertanto, ciascun soggetto che riveste un ruolo istituzionale nell'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro è chiamato a svolgere i compiti analiticamente previsti nel D.lgs. 81/08 oltre che quelli oggetto di specifica disposizione aziendale.

L'organigramma relativo alla sicurezza prevede le seguenti figure definite e disciplinate dal d.lgs. 81/08:

- DATORE DI LAVORO: il datore di lavoro è individuato nella figura del Direttore di Filiale;
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: il servizio, figura di riferimento consulenziale del Datore di Lavoro per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 33 D.lgs. 81/08, è formato dal Responsabile (RSPP) ed è esterno;
- MEDICO COMPETENTE: medico in possesso dei requisiti previsti dalla legge, incaricato della sorveglianza sanitaria e del piano sanitario della Società. Questi collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e con i principali soggetti della sicurezza per la predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO E/O AL PRIMO SOCCORSO SANITARIO: la Società ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso. Essi svolgono compiti di primo intervento nelle eventualità segnalate promuovendo le chiamate di soccorso secondo procedure predeterminate. I suddetti dipendenti hanno frequentato corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Alcuni addetti, inoltre, sono stati adeguatamente formati ed addestrati all'utilizzo dei DAE (Defibrillatori semiautomatici), apparecchiature che sono a disposizione presso le sedi AS 24 ITALIA.

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 6 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

Nell'ambito di One Total One Country, è nominato un Country Safety Officer, che ha il ruolo di assicurare una uniforme applicazione delle politiche Gruppo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale incarico è stato affidato al Direttore HSE di Total E&P Italia S.p.A. (una delle LBU italiane), con riporto diretto al Country Chair.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell'attività di prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo - e, quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- la formazione e l'addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 7 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere sulla salute e la sicurezza sul lavoro;

- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori.

4. PROCESSI SENSIBILI: PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO

A seguito della attività di *Risk analysis*, la Società ha individuato le principali attività che possono considerarsi “sensibili” ai fini della presente Parte Speciale.

La valutazione complessiva dei rischi prodotti dall'attività di AS 24 e l'individuazione dei processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/01 è stata svolta avendo come punto di riferimento le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 e le attività lavorative svolte.

Si evidenzia come l'attività di AS 24 ITALIA possa essere considerata una mera attività di ufficio, anche gestita in modalità Smart Working. Alla luce di tale organizzazione si riassume qui di seguito la valutazione dei processi sensibili rilevanti e le azioni e protocolli specifici mirati ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione:

- **Standard tecnico strutturali attrezzature:** i dipendenti di AS 24 ITALIA, operando esclusivamente presso gli uffici della Società, non utilizzando attrezzature di lavoro, come disciplinate dagli artt. 69 e ss d.lgs. 81/08, eccezion fatta per i videoterminali.
- **Standard tecnico strutturali impianti:** la rispondenza agli standard di legge degli impianti a servizio degli Uffici (ascensori, impianto di condizionamento e riscaldamento, etc.) è garantita, a titolo di esemplificazione, da:
 - omologazioni;
 - revisione impianti e sistemi di sicurezza;
 - documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza sui rischi ed incendi;

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 8 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- certificati di conformità;
 - documentazione connessa alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
- **Standard tecnico strutturali luoghi di lavoro:** per ottemperare alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono previsti a titolo esemplificativo:
- dispositivi adeguati a combattere l'incendio (estintori diversi per tipologia di luogo e tipo di incendio che può eventualmente scaturire);
 - segnaletica idonea, durevole e conforme alla normativa vigente posta nei luoghi appropriati;
 - cassette di primo soccorso.
- **Attività di valutazione dei rischi:** l'obiettivo principale della valutazione dei rischi consiste nella creazione di un sistema di gestione aziendale finalizzato alla prevenzione, alla riduzione ed al controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori. L'atto finale della valutazione è costituito dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che diventa, quindi, il riferimento dell'organizzazione e di tutti i soggetti che intervengono o partecipano alle varie attività di sicurezza e contiene la valutazione dei rischi per quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore (effetti di tipo traumatico) e la valutazione di quei pericoli che possono manifestarsi nel tempo con conseguenze di tipo "malattie professionali" (aspetti d'igiene industriale con effetti di tipo cronico). Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e valutati da AS 24 ITALIA al rispettivo Documento di Valutazione dei Rischi.
- **Agenti chimici, fisici, biologici:** data l'attività svolta dalla Società non sono stati rilevati rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici o biologici.
- **Gestione delle emergenze e del primo soccorso:** la gestione delle emergenze e del primo soccorso persegue i seguenti obiettivi:
- ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato;
 - minimizzare e/o contenere l'evoluzione degli eventi adottando idonee misure di protezione anche attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza;

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 9 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso periodiche esercitazioni e l'aggiornamento del piano di emergenza.

- **Attività di sorveglianza sanitaria:** obiettivo della procedura di gestione della sorveglianza sanitaria è quello di garantire continuità e regolarità alla programmazione dei controlli sanitari cui i lavoratori devono sottoporsi ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008. Lo schema operativo per lo svolgimento delle visite mediche prevede che il Datore di Lavoro convochi il lavoratore per la visita medica, che il Medico Competente effettui la visita, che lo stesso emetta il giudizio di idoneità, che il Datore di Lavoro trasmetta il giudizio di idoneità al lavoratore e al preposto con cui il lavoratore opera, affinché possa tenere conto delle eventuali limitazioni durante l'esecuzione delle mansioni affidate. Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di scegliere le mansioni dei lavoratori anche in funzione delle loro idoneità mediche. **Informazione e formazione dei lavoratori:** la formazione è rivolta a tutti i dipendenti, con riferimento alla mansione svolta: in particolare, ciascun dipendente riceve una formazione iniziale che viene aggiornata in caso di cambiamenti nelle mansioni affidate e/o dello scenario di riferimento (normativo, operativo, ambientale, etc.).
- **Vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro:** la vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è sancita dalla struttura documentale sopra indicata ed è svolta dai soggetti garanti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro nell'ambito dell'esercizio delle funzioni che sono loro attribuite.

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il controllo sulla attuazione di quanto indicato e della sua adeguatezza rispetto all'attività lavorativa è demandato innanzitutto ai garanti della sicurezza come definiti dal d.lgs. 81/08.

L'OdV ha un dovere di supervisione di quanto illustrato nella presente Parte Speciale, e, quindi, della verifica del rispetto delle procedure aziendali indicate, con i poteri e le facoltà disciplinate nel capitolo allo stesso dedicato all'interno della Parte Generale del Modello Organizzativo di AS 24 ITALIA.

Si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un breve elenco di quanto delle informazioni che dovranno pervenire all'OdV:

	AS24 ITALIA S.R.L.	
	Modello di organizzazione e gestione Parte Speciale D	
Pag. 10 di 10	N° Rev.: 01	Data: 31/03/2025

- i verbali delle riunioni periodiche previste dal AS 24 ITALIA e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti alla sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie. A tal fine potrà essere trasmessa la documentazione ritenuta significativa;
- tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dal RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- comunicazioni sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti che abbiano posto in essere comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, dovranno essere oggetto di comunicazione:

- revoca della nomina del Datore di Lavoro e nuova nomina;
- conferimento deleghe ex art. 16 d.lgs. 81/08;
- revoca RSPP e nuova nomina;
- revoca conferimento d'incarico medico competente e nuovo conferimento;

Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto ad informare l'OdV ove decida di apportare eventuali modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative, interpellando eventualmente i soggetti interessati. Nell'ambito dei suoi poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione della sicurezza di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente parte speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella Parte Generale alla sezione "Sistema disciplinare".